

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il giudice Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, visti gli atti della presente causa recante n.r.g. 12684/2026 ed i relativi allegati;

Udite le difese orali dei procuratori delle parti; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.2.2011;

OSSERVA

Fatto

Osserva, in punto di fatto, il Giudicante che con ricorso depositato il 19.10.2016 il ricorrente adiva il Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla ----- o & C. Sas - società da cui era stato assunto in data 18.5.2015 - con lettera raccomandata datata 22.4.2016 (data a partire dalla quale era "cessato oralmente il rapporto di lavoro intervenuto con la ----- essendo stato inibito all'istante di prestare servizio con le mansioni di check in man fino ad allora disimpegnate" cfr. ricorso pag. 3) chiedendo; in via principale, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla ----- a Spa, la declaratoria della nullità, illegittimità e inefficacia del recesso datoriale, con conseguente condanna della suddetta alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, al risarcimento del danno pari ad almeno 5 mensilità, nonché la condanna della società convenuta, in persona del legale rappresentante, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; in via subordinata, la condanna della società resistente al versamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 24 mensilità, il tutto con vittoria di spese ed onorari.

La L----- Spa si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata, invocando il rigetto del ricorso.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva. Preliminarmente si rammenta che, come noto, in data 18.07.12, dunque in epoca antecedente rispetto alla proposizione della controversia in esame, è entrata in vigore la l. n. 92 28.06.12, recante "Disposizioni In materia di riforma mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

La novella legislativa è intervenuta, fra l'altro, sulla disciplina sostanziale e processuale concernente le impugnative di licenziamento, apportando modifiche all'art. 18 l. n. 300/1970 ed introducendo un nuovo rito per la trattazione di tali controversie.

In ordine all'ambito di applicazione della disciplina appena richiamata, infatti, l'art. 1, co. 47, l. n. 92/2012 prevede che "Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro", ed il successivo comma 48 dispone che "Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi"; quanto al discrimine temporale, il comma 67 del medesimo art. 1 precisa che "I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Alla luce del dettato normativo, dunque, per stabilire le regole processuali da seguire si deve verificare, da un lato, se la domanda giudiziale ha ad oggetto (in tutto o in parte) l'impugnazione di un licenziamento rientrante nell'art. 18 S. L., così come modificato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, e, dall'altro, se la controversia stata introdotta dopo l'entrata in vigore della riforma.

In altri termini, con riferimento al rito speciale, il nuovo testo dell'art. 18 L. n. 300/1970 opera come norma processuale preordinata all'individuazione delle controversie che vi debbono essere assoggettate, nel senso che esse sono tutte quelle, introdotte dopo il 18.7.2012, per le quali la nuova versione dell'art. 18 (così come riscritto dall'art. 1, comma 42, L. n. 92/2012) prevede qualcuna delle sanzioni ivi disciplinate per il caso d'invalidità del licenziamento, indipendentemente dalla disciplina sostanziale *ratione temporis* applicabile.

Ciò premesso, si rileva, che la presente causa, è stata correttamente introdotta con le forme del nuovo rito previsto dalle indicate norme in quanto, da un lato, l'azione giudiziale è stata proposta in data 19.10.2016, successivamente all'entrata in vigore della riforma, e dall'altro, ha ad oggetto l'impugnativa del licenziamento pacificamente rientrante nell'area di cui al novellato art. 18 S.L..

Quanto alla disciplina sostanziale, come sopra accennato, il nuovo testo dell'art. 18 L. n. 300/1970 opera come norma processuale preordinata all'individuazione delle controversie che vi debbono essere assoggettate, indipendentemente dalla disciplina sostanziale *ratione temporis* applicabile che si determina in ragione della disciplina sostanziale in vigore al momento dell'intimazione del licenziamento.

In altri termini, la nuova regolamentazione sostanziale prevista dal novellato art. 18 si applica *ratione temporis* solo ai licenziamenti intimati a far data dal 18 luglio 2012, mentre,

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 67, citato, il nuovo rito si applica alle "controversie Instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"). orbene, tenuto conto della data del licenziamento de quo (22.4.2016), nella presente fattispecie trova applicazione la disposizione di cui all'art. 18 l. n. 300/1970 nella formulazione modificata ad opera dell'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012.

Ciò premesso, si rileva che la società resistente ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 276/2003.

Tale eccezione, quindi, va analizzata previamente rispetto ad ogni altra questione.

Ebbene, dalla documentazione in atti emerge in primo luogo che il ricorrente veniva assunto in data 18.5.2015, a tempo pieno e indeterminato, dalla società ----- con la qualifica di impiegato receptionista (cfr. contratto di assunzione prodotto sub doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).

Tuttavia, secondo la prospettazione del ricorrente "l'odierna resistente si avvaleva della prestazione lavorativa dei dipendenti assunti solo formalmente da ----- (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo), tant'è che l'istante, premesso di essere dipendente della ditta -----S. & C. Sas, società che aveva sottoscritto con F un contratto di appalto per lo svolgimento delle attività di approntamento e inflottamento delle vetture a noleggio, deduce di aver lavorato, con specifico riferimento al periodo dedotto in causa, alle dipendenze di ----- svolgendo la mansione di "check-in man"; conseguentemente a ciò ha chiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della -----, chiedendo altresì che sia imputato a quest'ultima il licenziamento intimato nei suoi confronti da ----- in data 22.04.2016.

In secondo luogo, risulta documentalmente che la predetta società stipulava in data 4.5.2015 con la ----- a un "contratto di appalto per la fornitura di servizi" aventi ad oggetto attività di approntamento e inflottamento delle vetture a noleggio, con efficacia dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2019 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente), e che suddetto contratto è stato oggetto - ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 276/2003 di certificazione in data 22.02.2016, protocollato al n. 187, dalla Commissione di Certificazione istituita presso l'Università degli Studi Roma Tre (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente).

Orbene, in materia di contratti certificati opera l'art. 80, comma 4, del D.lgs. 276/2003 secondo cui "chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla

commissione certificazione che ha adottato l'atto di certificazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile".

Il comma 1 della citata norma, cui il comma 4 rinvia, recita espressamente: "Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione".

Ebbene, tale norma trova applicazione anche con riferimento alla presente fattispecie, in cui la domanda proposta in via principale nei confronti di ----- a fa valere la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua concreta attuazione, adducendo 20, 27, 29 D. Lgs. n. 276/2003, pertanto la non genuinità del rapporto di appalto in quanto il rapporto di lavoro subordinato de quo si sarebbe effettivamente svolto in favore della -----

Per quanto esposto, la domanda azionata nel presente giudizio avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di certificazione.

Tale tentativo ha carattere obbligatorio. È noto che la legge n. 183/2010, cd. Collegato lavoro, ha profondamente innovato il sistema della conciliazione in materia di lavoro, infatti, l'art. 31, comma 1, della citata legge, c.p.c., ha fatto venir meno l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione precedentemente previsto per tutte le cause di lavoro. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 31 cit., statuisce espressamente che "il tentativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio", così lasciando inalterata la necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione in materia di contratti certificati. In altri termini, il legislatore, per evitare incertezze interpretative legate al criterio cronologico tra le fonti, ha inserito tale eccezione al nuovo principio generale della facoltatività del tentativo di conciliazione in materia di lavoro.

In virtù di tanto, poiché a seguito delle modifiche apportate dal cd. collegato lavoro è rimasto obbligatorio il tentativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, il ricorrente avrebbe dovuto, in forza della predetta norma, incardinare previamente presso l'ente certificatore il tentativo di conciliazione. Peraltro, sempre in tal senso, è l'avvertimento presente a pagina 11 della certificazione del contratto di appalto intercorso tra le due società, il quale dispone che "...:tanto le parti, quanto terzi" hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria " previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti a questa commissione di certificazione ex art. 80, comma 4, D. Lgs.

N.276/2003 e art. 31, comma 2, L. 4 novembre 2010 183, entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere".

Orbene, è pacifico che il lavoratore non abbia proposto il tentativo di conciliazione innanzi alla commissione di certificazione in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, sicché occorre chiarire quali conseguenze scaturiscano dall'inosservanza di tale obbligo. Sul punto, va rammentato che l'art. 16, comma 31 della l. n. 183/2010 stabilisce che "gli articoli 420-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati". Dunque, poiché quest'ultimo articolo prevedeva la sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, allo stato, per effetto di tale abrogazione, la legge non ha previsto specifiche conseguenze nel caso di mancato esperimento del ridetto tentativo, nell'unico caso in cui è rimasto obbligatorio, ossia quello di cui all'art. 80, comma 4 D. Lgs. n. 276/2003 ed art. 31, comma 2, l. n. 183/2010.

Ad avviso del Giudicante, la soluzione maggiormente rispondente alla ratio della certificazione in un'ottica di sistema, sostanziale e processuale, è quella di ritenere che il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4 cit., costituisca condizione di proponibilità della domanda.

La sua mancanza, quindi, è rilevabile anche d'ufficio e comporta la definizione della causa con una sentenza (e nel caso di specie con ordinanza) dichiarativa dell'improponibilità, al pari di quanto avviene in altri procedimenti in cui è imposta la previa fase conciliativa stragiudiziale, come, ad esempio, in materia agraria (sullo specifico punto, si veda Cass. n. 19436/2008 secondo cui "In materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale, Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità". Nel caso di specie, i Giudici di Legittimità hanno chiarito, seppur sotto il vigore dell'art. 41.2 bis c.p.c., "in materia agraria, che il requisito della necessità, L. n. 203 del 1982, ex art. 46, di esperire preventivamente il tentativo è individuato quale condizione di "proponibilità" della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda stessa. In materia lavoristica, invece, essendo il tentativo conciliativo previsto dall'art. 412 bis c.p.c., quale condizione di "procedibilità"

della domanda, il mancato esperimento dello stesso ne determina l'improcedibilità").

In virtù di tutti principi sinora esposte, essendo la certificazione vincolante anche nei confronti dei terzi, non può concepirsi un superamento dell'art. 80, D. Lgs. n. 276/2003, così come qui interpretato, sicché in assenza dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione anteriormente alla proposizione del ricorso giudiziale, la domanda va dichiarata improponibile.

Non sfugge al Giudicante che la difesa del ricorrente ha dato atto a verbale di aver richiesto il tentativo di conciliazione di cui alla citata norma in corso di causa (cfr. verbale udienza del 16.2.2017 e connessa produzione documentale) ed ha chiesto rinviarsi il giudizio al fine di consentire l'esperimento di detto tentativo.

Tale richiesta non può essere accolta.

Ciò in primo luogo perché, come sopra argomentato, il tentativo di conciliazione de quo deve essere obbligatoriamente attivato preventivamente rispetto all'introduzione del ricorso giudiziale, in conformità alla ratio deflattiva del contenzioso che caratterizza l'istituto, la quale risulterebbe vanificata, ove si consentisse di adire previamente l'autorità giudiziaria.

Ed in secondo luogo perché, ipotizzare la sospensione del giudizio ovvero un rinvio della controversia in attesa del completamento della procedura innanzi alla Commissione di Certificazione, comporterebbe l'inammissibile riviviscenza di una norma abrogata, ossia l'art. 412 bis C.P.C. che espressamente disciplinava modi e tempi per consentire alla parte di accedere alla via conciliativa.

Inoltre, ammettere un meccanismo di questo tipo, significherebbe porsi in aperto contrasto con il dettato normativo. Infatti, se il legislatore ha ritenuto di confermare l'obbligatorietà del tentativo di cui all'art. 80 cit. (art. 31, comma 2, 1. n. 183/2010) senz'altro aggiungere, non si può surrettiziamente intervenire con un'operazione di ortopedia giuridica al fine di ripristinare lo schema oramai abrogato di sospensione del giudizio e concessione di termine per la proposizione del tentativo di conciliazione. Tanto più che, meccanismi di questo tipo, che disciplinano quando il processo deve essere sospeso e come può eventualmente riprendere una volta esperito il tentativo, necessitano di una normativa specifica, come, del resto, accade anche in altri settori dell'ordinamento; Si pensi all'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, in tema di mediazione obbligatoria che, al comma 1 bis, testualmente dispone che "Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine

di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

Infine, per completezza espositiva, va affrontato il tema della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 D. Lgs. n. 276/2003 sollevata dall'istante a verbale dell'udienza del 16.2.2017.

Orbene, in linea generale, si osserva che, a fronte di opinioni negative in merito alla proponibilità di incidenti di costituzionalità nell'ambito del rito Fornero, il Giudicante ritiene che sia consentito alla parte sollevare questioni di legittimità costituzionale volte alla rimozione di ostacoli giuridici all'effettivo dispiegarsi di diritti soggettivi già enucleabili dall'ordinamento. Negare la praticabilità di tali incidenti significherebbe precludere la possibilità stessa di tutela dei diritti soggettivi delle parti in un procedimento che è destinato a sfociare in un provvedimento giudiziale idoneo ad acquisire la stabilità tipica del giudicato.

Ciò premesso, va detto che la prospettata questione in astratto sarebbe rilevante nel presente giudizio in quanto vi è un effettivo e concreto rapporto di strumentalità tra la risoluzione della questione di legittimità Costituzionale dell'art. 80 cit. e la definizione del presente giudizio (cfr. C. Cost. n. 282/1998, n. 343/1993, n. 420/1991). Del resto, come da ultimo affermato dalla Consulta, la mera applicabilità della disposizione censurata al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione (cfr. C. Cost. n. 174/2016), il che è certamente riscontrabile nel caso di cui trattasi.

Tuttavia, ritiene il Giudicante che la questione sia manifestamente infondata.

Infatti, sotto il profilo degli artt. 24 e 11 Cost. non sussiste dubbio alcuno in merito alla costituzionalità dell'art. 80 D. Lgs. n. 276/2003. Infatti tale norma non comporta alcuna lesione del diritto di difesa delle parti né alcuna limitazione del diritto di azione in quanto si limita, in ossequio alla ratio deflattiva del contenzioso, propria dell'istituto della certificazione, a prevedere l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in fase antecedente all'instaurazione del giudizio, possibilità che rimane sempre garantita.

Analogamente, non si reputa sussistente alcun dubbio di costituzionalità della citata norma con riguardo all'art. 3 Cost, perché la previsione secondo cui le parti del contratto ed i "terzi" rispetta ai quali questo è destinato a produrre effetti, siano tenuti a proporre preventivamente il tentativo di conciliazione, appare conforme ai principi costituzionali che governano il nostro sistema giuridico, anche in considerazione della finalità tipica della certificazione che consiste proprio nel porre in essere tutti i tentativi possibili, in via

stragiudiziale, di comporre la controversia. Anzi, la previsione estesa alle parti ed ai terzi appare un indice di garanzia, proprio sotto il profilo dell'eguaglianza, in materia di contratti certificati, fermo restando, sempre, il diritto di accedere alla giurisdizione. Se così non fosse, e, ritenendo il lavoratore - soggetto terzo rispetto ad un contratto di appalto, sic et simpliciter, "soggetto debole" (come argomenta la difesa dell'istante a verbale), si perverrebbe addirittura a dubitare della costituzionalità dell'intero sistema vigente fino all'entrata in vigore del cd. collegato lavoro che imponeva per tutte le controversie di lavoro - in cui il lavoratore poteva definirsi astrattamente "parte debole" il tentativo obbligatorio di conciliazione. In ogni caso, è dirimente il fatto che l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 276/2003 non preclude in alcun modo l'accesso alla tutela giurisdizionale innanzi al Giudice Naturale precostituito per legge.

La proposta questione di costituzionalità della citata norma, quindi, lo si ribadisce, va ritenuta manifestamente infondata.

Ne deriva che, in virtù di tutte le considerazioni sin qui esposte, non avendo la parte istante ritualmente esperito il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di Certificazione, ai sensi dell'art. 80 D Lgs. n. 276/2003, in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, la domanda va dichiarata improponibile.

Le argomentazioni sinora svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.

In considerazione della novità della questione, della complessità delle questioni in diritto prospettate e della qualità delle parti, sussistono gravi e seri motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara improponibile la domanda; Spese compensate.

Si comunichi.

Bari, 2.3.2017

Depositata in Cancelleria il 02/03/2017